B. N. C.
FIRENZE
1101
34

1101 34

INSTRVMENTVM

APPALTVS SALARIAE ALMAE VRBIS PRO MAGNIFICIS DOMINIS MARCOANTONIO VBALDINO ET SOCIIS.

ROMAE
Apud Hęredes Antonij Bladij, Impreſſores Cameralles, MDLXXIIII.

IN NOMINE DOMINI AMEN

ER Præsens publicum instrumentum cunctis pateat euidenter et sit notum quod anno a natiuitate eiusdem Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto Indictione secunda die uero uigesima septima mensis Ianuarij Pontificatus Sanctissimi in Christo patris & Domini nostri Domini Gregorij diuina prouidentia Papæ decimitertij anno secundo In mei Cameræ Apostolicæ notarij testiumq; infrascriptorum ad hæc specialiter uocatorum & rogatorum præsentia personaliter constituti Reuerendi patres DD. Ludouicus Taberna Protonotarius apostolicus Almæ Vrbis Gubernator Vicecamerarius, Thomas Lilius Episcopus Soranus Sanctissimi D. N Papæ & Cameræ apostolicæ generalis Thesaurarius, Hieronymus Melchiorius Episcopus Macerateñ Decanus, Lodouicus de Torres Archiepiscopus Montis regalis, Hieronymus Theodolus Episcopus Gadiceñ. Ludouicus Cæsius, Hieronymus Matthæius, Cæsar Brumanus, & Antonius Caueus Archiepiscopus Corcyreñ Camere apostolicæ Clerici præsidentes Romæ in Palatio apostolico et loco solito Audientiæ ipsius Cameræ ad iura reddendum & causas audiendum de more coadunati & congregati ipsam Cameram repræsentantes et facientes, Assistentibus ibidem Reuerendo P. Domino Alexandro Riario Patriarcha Alexandriñ. Cameræ apostolicæ generali auditore, ac Reuerendo Patre Domino Honofrio Camáiano eiusdem Cameræ Præsidente, Necnon magnificis & eximijs Iu. Vtr. Docto. Dominis Marco Antonio Burghesio pauperum, & Petro Aldobrandino fisci Aduocatis, Ioanne Felice Saluatorio eiusdem fisci generali procuratore, & Rodulpho Bonfiolo ipsius Cameræ generali

Commissario eiusdem sanctissimi D. N. Papæ & Cameræ prædictorum nomine ex una, & Magnificus Dominus Peregrinus Robertus, & pro eo deque suo consensu Magnificus D. Americus Strotius Mercator Florentinus Ro. Cu. sequens Institor ut asseruit & complementum habens rationis Banchariæ sub Magnificorum dominorum Marciantonij Vbaldini & sociorum nominibus in Vrbe cantantis, & eo nomine partibus ex altera, sponte & ex certis eorum & cuiuslibet ipsorum scientys animisque deliberatis dictis nominibus, De & super Appaltu Salariæ Vrbis prædicto Domino Peregrino præcedentibus tribus subhastationibus Candela accensa tamquam plus offerenti deliberato deuenerunt insimul ad pacta & capitula sequentia.

1 La Reuerenda Camera Apostolica loca & affitta la Salara di Roma & delle citta luoghi e terre della prouincia del Patrimonio, Città e contado di Todi, Campagna et Maritima con suoi membri appartenenti, et anco il Dupplicato del sale di Roma, et ogni aumento di sale secondo quello che hoggi riscuoteno li presenti et moderni Doganieri in detta salara, per anni sette da cominciarsi al primo di Febraro 1574. prossimo, che all'hora sara finito l'appalto corrente della detta salara, et come seguita da finirsi, al Magnifico M. Peregrino Roberti e per lui e di suo consenso alli Magnifici M. Marcantonio Vbaldino e compagni mercanti Fiorentini in Roma, alli quali esso M. Peregrino cede la deliberatione a lui fatta et ogn'altra ragione che per questo li compete, Dechiarando hauer fatto detta offerta a contemplatione et per seruitio di detti Vbaldini et compagni, con questo che le Terzarie di Natale prossimo passato, Carnouale e Pasqua del predetto anno 1574. entrino nel conto delli nuoui conduttori, Et questa locatione si fa per il prezzo et nome di prezzo di scudi ottomilla nouecento sessanta di moneta di piu del prezzo che pagano li presenti conduttori, et detti conduttori habbino a pagare le tasse de secretarij di sei in sei mesi, et similmente all'officio dell'Archiuio di Roma di Roma con tutti gl'altri pesi soliti e consueti, e

specialmente

ſpecialmente a loro conto li Regali della detta Camera con l'aumento le qual ſomme s'habbino a ſborſare meſe per meſe ogni fin di meſe, et ſe cõdo ordinera la predetta Camera in piede della preſente capitulatione.

2 S'obligano detti nuoui conduttori ſborſare a beneplacito della Camera per mandato camerale a chi ſarà loro ordinato in detto mandato tutto quello che ſara dichiarato per la Camera, che li appaltatori uecchi reſti nõ creditori ſino alla ſumma di ſcudi ſei milla ouero quel manco che fuſſe di detta ſomma gratis, per rimborſarſene poi ſopra li aſſignamenti dati alli appaltatori uecchi per quello eſſi haucano ſborſato durante il tempo del loro Appalto et in ogn'anno la rata, hauuto pero prima il poſſeſſo di detta ſalara.

3 La detta Camera da licenza da hora alli detti nuoui conduttori che ſubito finita la condotta delli moderni appaltatori poſſano entrar in poſſeſſo di detta ſalara per loro propria auttorita ſenz'altro mandato o prouiſione Camerale, et altrimente come ſi diſporrà per motu proprio di N.S. ſopra cio da ſpedirſi, et far ch'al tempo ſi trouara sbrigata da detti antecedenti conduttori, et ogn'altra moleſtante perſona, collegio, uniuerſita e commune, con pigliare e defendere ogni lite che occorreſſe con auocati e procuratori fiſcali a ſpeſe d'eſſa Camera, di modo che detti nuoui conduttori poſſano tenerla e poſſederla pacificamente ſenza alcuno impedimento.

4 Debbano detti nuoui conduttori uender il ſale a prezzo duplicato in Roma per Roma a miſura ſolita e conſueta, & quanto al ſale che ſi diſtribuira per conto delle pecore s'oſſerui il prezzo ſolito ouero ordinato dalla Camera, il qual prezzo li detti conduttori lo poſſino abaſſare ma non alzare.

5 S'obligano detti nuoui conduttori pagare alli officiali di Roma quel lo che ſe gli deue ogn'anno & meſe per meſe la rata ſecondo la tauola notata in piede a queſta Capitulatione.

6 Siano anche tenuti detti nuoui conduttori ſecondo il ſolito con ordina-

tione della Camera fabricare o far fabricare tutto il sale che per detta salara sara bisogno, o farlo uenir di fuori di qualunque luoco si sia & fuori del Dominio ecclesiastico; pur che sia buono & recipiente, & questo non ostante qual si uoglia priuilegio di salinari, o altri, & detta Camera promette di pigliar in se ogni lite che per tal conto fosse messa a detti Conduttori il qual nō possa costare a detti conduttori piu di baiochi 32. il Rubio condotto alla casa d'Hostia, & costando loro piu o meno ceda a utilità e danno della detta Camera, il qual util e danno s'habbi da aumentare & diminuire nel sopradetto prezzo ch'hanno a pagare li conduttori per la detta locatione secondo i pagamenti da farsi come di sopra.

7 Promette la detta Camera che nelle fabricationi da farsi conuerra con li salinari, & che daranno idonea sicurta di tutto quello che li detti conduttori sborsassero secondo la forma che con essa Camera conuerranno per la predetta fabricatura, con questo inteso che detti conduttori non possino essere astretti a pagare piu di 18. milia Rubia il primo anno et per li seguenti a ragione di 15 milia Rubia di sale per ciascun anno, secondo li capitoli fatti

8 Promette anchora la detta Camera alli detti conduttori che doppo quindeci giorni dal di della loro condotta fara consignar loro tutto il sale che si trouara in essere cosi in Roma come in Corneto & in ogn'altro luogo di detta salara di Roma, & li detti conduttori l'habbino a pagare alli precessori o a chi altri s'appertenesse anno per anno, & a prezzo come detto o si dira nel capitulo della fabricatura, con le spese ordinarie fatteui da detta fabrica, computando però il sale che fussi distribuito per questa nuoua condotta.

9 Per togliere uia ogni ambiguita sopra l'esattione del sale ordinario da darsi per le Città terre e luoghi della prouincia del Patrimonio, la predetta Camera apostolica & detti conduttori conuengon che detta esattione spetti alli Thesorieri della Prouincia secondo il solito, & quello che montera la tassa di dette terre dal Patrimonio s'habbi a difalcare dal

prezzo

prezzo di detta Salara, quali terre di detto patrimonio ascendono alla somma di Rubbia mille quattrocento uenti sei.

10 Detti nuoui Conduttori siano obligati dar ogn'anno a deto Thesoriero del patrimonio altre Rubbia 500. di sale, & per il costo et prezzo d'esso dar debito alla Camera apostolica di scudi ducento l'anno a ragione di giuly quattro il rubbio.

11 La predetta Camera sia obligata a detti Conduttori che tutte le Communita e luoghi descritti nel fine delli presenti Capitoli pigliaranno ogn'anno Rubbia sei milia quattrocento settanta sei di sale da cõsignarsi loro al tempo e misura consueti in Campidoglio o altro luogo solito, & si leuaranno a spese di dette Communita, con conditione espressa ch'essi Conduttori per le terre c'hoggi per qual si uoglia causa non pigliano sale non possino adimandare alla Camera cosa alcuna, ne farla debitrice per questo conto sotto pretesto di diffalco o altro, ma se nel auenire si facesse gratia alcuna a terre particolari, in tal caso la Camera sia obligata far buono a detto conduttore quel tanto che dette gratie importassero a ragione di scudi dui, baiochi otto l'antotto il rubbio, non ostante ch'essi lo uendessero scudi tre & baiochi decisette.

12 Detti conduttori possino mandare per tutte le terre sottoposte alla sua condotta il sale che gli parera essente da ogni gabella & dogana attenente a dette terre, o altri signori particolari sottoposti alla sede apost.

13 Sian'obligati detti Conduttori tenere li soliti ministri & officiali da nominarsi da loro nõ ostante qual si uogli cosa in cõtrario, eccetto il fratte ordinario, et quelli che uolesse tenere la Camera uole si debbano pagar a conto di detti Conduttori, et della Camera, secondo il solito, et detti ministri messi dalla Camera siano tenuti nel fine di detta condotta sei mesi inanzi dar in Camera li libri spettanti alla Camera ch'egli haran tenuti dell'entrata & uscita del sale.

14 Detta Camera sia tenuta far consignar ciascuno arcistagno & luoghi soliti per le fabriche del sale a Hostia, Campo salino, Porto, ma-

gazeni

gazeni & case che la Camera & li conduttori sono soliti usar fin'a quel
sto di in Roma & in ogn'altro luogo solito, & quanto a quelli della Ca
mera gl'habbino gratis, ma quelli di persone particolari siano tenuti so-
disfarle come è consueto a loro spese e non di essa Camera, & che detti
conduttori sian tenuti mantener il magazeno di Corneto a sue spese, pur
che non passi scudi cento cinquanta in tutto il tempo di questa condotta.

15 Detti conduttori possino fabricare sal bianco & salina e uenderlo in
Roma e fuor di Roma per il prezzo consueto a cortigiani e forastieri, et
altri che lo uolessero, & ancora possino bollire il sale & farlo bollire et
uenderlo in pani & farlo uendere com'e stato solito, ne altri che loro lo
possino fare per uenderlo.

16 Sian tenuti detti conduttori pigliare tutte le massaritie come pale, misu
re, sacchi & altre cose atte a detta salara ch'al presente si trouano tanto
della Camera quanto delli moderni Appaltatori per stima di due amici
communi, et il terzo da deputarsi per la Camera, & pagarli fra sei mesi
dal di che sara fatta la presente locatione, & alla fine la Camera sia
obligata farli pigliar d'essi nel medesimo modo dal successore, Dichia-
rando che le misure siano agiustate & sigillate secondo il consueto nelli
luoghi doue si consegna & uende.

17 Promette detta Camera mai per tempo alcuno riuocare aggrauatorie,
ripresaglie rilassate o da rilassarsi per conto di detti sali, o deriuanti da essi,
& che da altri non saranno rilassate hauendone pero prima detta Ca-
mera notitia anzi prestarli aiuto e fauore & in euento che fusse rilassato
alcun carcerato et alcuna essecutione, che fra quindici di prossimi seguen
ti non habbi sodisfatto o non sij rimesso, & consegnato in carcere da chi
fusse fatto rilassare che detti conduttori possino mettere in conto alla Ca
mera a suo piacere quella somma per la quale fossero fatte dette represa
glie o esecutioni.

18 Li Commissari & esattori di detti sali gli habbino a deputare li detti
conduttori con le confirmationi & patenti solite della Camera, con far

dar e

le solite sicurtà a dichiaratione d'essi Conduttori.

19 Sia lecito a detti Conduttori per riscuotere tutte le quantita di danari & ritruouar le fraudi deputare in detta Salara o doue sia necessario esecutori & Barigelli in nome loro & leuarli a loro piacere, & la Camera sia tenuta farli patente & altri fauori senza loro dispendio com'e con sueto, e per l'esattione e fatiche loro possino riscuotere come son soliti ragioneuolmente.

20 Li Notarij delle Dogane delle pecore di Roma & del Patrimonio siano tenuti dar ogn'anno a detti conduttori in scriptis gratis il numero de gl'animali che sono in detta Dogana di Roma, & altri che sogliono hauere il sale proportionabilmente per il prezzo consueto quanto sara necessario per detti animali, & che la Camera debba comandare alli Doganieri & notarij predetti che non lassino uscir gl'animali della Dogana se non mostreranno hauer pagato il sale a bastanza a ragione di rubbia tre per migliaro d'animali, & che l'affidati non possino partire dalla Dogana se non haueranno preso & pagato il sale a detti Conduttori secondo il solito, Dando loro autorita di potere comandare a tutti quelli c'hanno cura di passi e porti che non lassino passare detti fidati se non portano fede delli detti Conduttori d'hauere preso et pagato il sale, & sopra di cio di poter far tutte quelle prouisioni che giudicheranno a proposito per euitare le fraudi intorno, a che la detta Camera debba espedire a detti Conduttori tutte le scritiure che saranno necessarie.

21 Detti Conduttori siano tenuti durante il tempo della loro condutta saluo pero giusto impedimento tener Roma & altri luoghi soliti finiti di sale necessario almanco per un'anno a uenire, doppo l'anno corrente, in modo che cõtinuamente sia abundanza per li casi che possono nascere.

22 Si conuiene che s'in Roma o in altri luoghi (quod Deus auertat) si facesse guerra o ribellione, o fosse peste notabile, per la quale detti conduttori fossero impediti nel riscuotere li prouenti o uendere il sale ordinario & estraordinario, o uero fusse altrimenti dannificato o per absenza del

Pontefice oltre a quaranta miglia da Roma, & che detti conduttori fos
sero impediti pur che non sia per colpa loro, in questi casi la Camera sia
tenuta conseruarli indenni e difalcar il prezzo della quantita che saran
no dannificati a dechiaratione della Camera.

23 Nessuna persona di qualunque grado si sia possi portar da luogo a luo
go sale tanto in Roma quanto fuori senza espressa licenza delli condut
tori, & per qualunque libra di sale che fraudera caschi in pena di ducato
uno & perdita de gl'animali che lo portassero, da applicarsi la meta alla
Camera & l'altra meta alli conduttori, & similmente detti conduttori
habbino facolta a loro piacere di cercare e far cercare ogni luogo tanto in
Roma come fuori e per tutto, & il sale si truouara ut supra li frauda
tori caschino nella pena sudetta con perdita del sale & animali, &
quelli che non permettessero esser cerchi s'intendino esser caduti &
caschino in pena di ducati dugento d'oro in oro di camera d'applicarsi
come di sopra oltre all'altre pene imposte per bandi leggi statuti et con
suetudini.

24 Quelli che condurranno & portaranno uia il sale non possino esser ri
tenuti per debito alcuno ne per altre represaglie anchor che fossero per
interesse della Camera, & accadendo che loro bestie facessero danno in
alcun modo, non sian tenuti a pena ma solo all'emenda del danno secon
do li statuti di Roma.

25 Li officiali di Roma & di tutte l'altre terre siano tenuti ad ogni ri
chiesta di detti Conduttori procedere & esequire contra quelli che faces
sero fraudi o delitti in qualunq; modo in persona o in beni sommariamen
te, & ancora per tutti debiti a detto sale apertinenti con dar fede a loro
libri quanto se fossero di Camera.

26 Durante detto tempo non sia lecito ad alcuno di Roma o d'altri luoghi
compresi in detta Salara ne meno da porti o spiaggie d'essi portare ne
far portare ne fabricare alcuna quantita di sale senza espressa licenza di
detti Conduttori, & che N. S. o sua Reuerenda Camera Apostolica

non

non possi dar licenza ad alcuno di far il contrario, eccetto che detta Camera l'ultimo anno del fine della presente condotta possi a suo libito far condurre sal forastiero, & far fabricare quella quantita di sale lor uenghi bene per accommodar il nuouo successore, & per tutto il tempo della presente condotta, pur che detti sali nuoui da fabricarsi o condursi non si possino uendere ne distribuire quantita alcuna in pregiudicio delli conduttori secondo il solito, e chi contrafacesse oltre alla perdita del sale caschi in pena di ducati mille per ogni uolta da applicarsi come di sopra.

27 Che detti conduttori fatta la debita diligentia delle represaglie & interdetti restando creditori passate le tre terzarie di qualunque communita descritta possano ritenere pro rata mensuratim ogn'anno comportando nondimeno la Camera per la somma di ducati mille cinquecento di debito, dommodo che alla fine della condotta non resti creditore di detta Camera, ma essa Camera gl'habbi a far buoni & repigliarsi detti debiti quali siano per saldati loro, Dichiarando che mai siano prescritti.

28 Accadendo che le cõmunita non mandassero per il sale a tempo consueto quello restassino hauere tutto o parte, essi conduttori possino farli astrignere & pagare, & siano tenuti darlo ad esse communita ad ogni loro requisitione, & tuttauia c'hauessero mancato di pagare le tre terzarie oltre a l'altre represaglie possa essere loro ritenuto & prohibito di dargli il sale, con licentia però della Camera.

29 Sia obligata la Camera di far consignare alli nuoui salari doppo quindeci giorni che saranno entrati in possessione tutti li danari esatti per li salari presenti per cõto delle terzarie et altro spettãte alla nuoua cõdotta.

30 Detti Conduttori siano tenuti dar ogn'anno il sale alli doganieri della salara della Marca per il Ducato di Spoleto & altri luoghi conuicini nõ preiudicanti all'altre salare della Camera fino alla somma di Rubbia mille di sale in Campidoglio alla misura solita per prezzo di giuli quattro il rubbio da puoter condurre in detti luoghi senza datio gabella o passaggio alcuno a tutti loro spese, & non hauendo preso detto sale ogni fin

d'anno non siano tenuti detti conduttori a recompensargli nelli anni seguenti, ma solo alle mille rubbia per anno, saluo sempre il giusto impedimento a dechiaratione della detta Camera, intendendosi che detti Doganieri della Marca che condurranno detto sale ad Otricoli per condurlo nel Ducato di Spoleti non lo possano uendere ne distribuire in parte alcuna della salara di Roma sotto le medesime pene et perdita de gl'animali.

31 Si dichiara circa le pene delle fraudi o dell'inosseruanza nõ specificate di sopra che s'aspettino a giudicare & condennare ad arbitrio della Camera, & la meta n'espetti ad essa Camera, il quarto alli salari, & l'altro quarto alli notificatori & esecutori, & cosi ne sia giudice la Camera di tutte l'altre differenze che nasceßero, quali essa Camera habbi a giudicare Cameralmente & sommariamente, etiã che'l procuratore & Auocato fiscali della Camera siano tenuti procurare & difendere senza premio di detti conduttori contro alli delinquenti, & li breui & patenti che s'haueßino a spedire per detta salara s'intendino gratis.

32 Per il sale c'haueranno a distribuire in detto tempo per uso del Palazzo Apostolico, e Cardinali di santa Romana Chiesa, officiali di fabricatori, & eleemosinieri, o uero altri secondo il solito di comandamento del Papa o della Camera Apostolica s'habbi a diffalcare del sale c'haueße detta Camera secondo il consueto, & non ui essendo tanto sale della Camera quello mancaßi s'habbi a far buono a detto Conduttore a Giuli quattro il rubbio, & diffalcarlo dal censo, intendendosi che a Reuerendißimi Cardinali, e Camerali s'habbi da dar il solito, & fuori di questi non s'habbi a paßar per elemosine o per gratia la somma di mille e cento rubbia l'anno, compresoui anco il sale che la detta Camera haueße il quale essa Camera habbi da far buono a detti Conduttori a baiocchi quaranta il rubbio ogni fin d'anno, et il prezzo di quello paßaße le dette rubbia mille cento l'anno la detta Camera lo debba far buono a quella ragione che loro uendono il sale per Roma col duplicato, & che per ogni rubbio di sal bianco che li detti conduttori daranno s'intenda per dua di nero, et

tutto

tutto quello che desero meno delle dette rubbia mille e cento uada a beneficio delli detti conduttori.

33 Non possino li detti Conduttori ne debbino in modo alcuno consigna re a conto della Camera oltre alle sopradette rubbia mille e cento alcu a quantita di sale a persona alcuna di qualunque stato grado o conditione si sia senza espresso mandato della camera la quale da hora sotto beneplacito pero di N. Signore sospende tutte le gratie & sgrauij di sali o altro delle dette salare che sua santita o suoi predecessori o Camera Apostolica in qual si uoglia modo hauesse fatto in sin' al presente giorno tocanti la presente nuoua condotta tanto a particolari come a communita quali si dichiara che siano obligati pigliare la somma del sale nell' infrascritta tauola annotata, saluo pero quanto alla Camera con l'appaltatori quanto s'e detto nel xi. Capitulo, ne sian tenuti ne debban detti nuoui Conduttori dar sale alli Reuerendissimi Cardinali per il tempo che si trouassero absenti dalla Corte di Roma secondo il solito.

34 Possano detti Conduttori uendere liberamente il sale estraordinario ad ogni communita, e cosi ad ogni persona particolare per il prezzo che ne saranno d'accordo & che loro piacera senza incorso di pena di essere obligati a renderne conto in Camera.

35 Detti Conduttori siano descritti nel ruotolo della fameglia di Nostro Signore per familiari e continoi comensali di sua Santita, con espresso priuilegio di poter portar arme sin'a quattro Doganieri con dui seruitori per uno, & uno per il Gouernatore che sara della salara per tempo durante la presente condotta, & dar i nomi di quei tali in lista al Reuerendissimo Gouernatore di Roma.

36 Che l'ultimi sei mesi della condotta non possino uendere sale estraordinario piu che la solita quantità a proportione de gl'anni precedenti, & siano obligati di dare idonea cautione in Roma a contentamento di detta Camera da osseruar quanto nella presente Capitulatione si contiene.

37 La predetta Camera debba far confirmare il presente contratto per

Motu

Motu proprio di Nostro Signore, con le solite clausule & opportune, & quello consignare alli detti conduttori.

38 Si da facolta per quanto essa Camera puo alli nuoui Doganieri che durante il detto appalto possino tenere nel territorio d'Hostia Bussale quaranta in circa per seruitio della negotiatione della salara, pagando essi al padron del territorio quel tanto che si deue a stagione per stagione per il pascolo.

39 Non sian spogliati del possesso fin che non siano interamente rimborsati di quello restassero creditori della Camera.

Et promisit prædictus D. Americus strotius huiusmodi instrumento pro obseruatione omnium & singulorum per eum ad fauores dicte Cameræ promissorum facere accedere principaliter et in solidum dictum Dominum Marcum Antonium de Vbaldinis ad omne eiusdem Cameræ mandatum. QVAE omnia & singula promissa dictæ partes dictis nominibus respectiue tenere, attendere, cõplere, & inuiolabiliter obseruare promiserunt, & contra non facere, dicere, opponere, nec uenire quouis prætextu, alias teneri uoluerunt sibi ipsis dictis nominibus mutuo & uicissim ad omnia & singula damna, expensas, & interesse per eos propterea quomodolibet incurrẽda, facienda, patienda, et sustinẽda. Pro quibus omnibus et singulis præmissis sic ut prædictur tenendis cõplendis et inuiolabiliter obseruãdis prædicti Reuerẽdissimi Patres Domini Vicecamerarius, Thesaurarius, Præsidẽtes, & Clerici Cameræ apostolicæ dictam Cameram apostolicã & omnia illius bona præsentia et futura ubicunq; existentia, dictus uero dominus Americus prædictos Dominos Marcum Antonium de Vbaldinis se ipsum et socios dictæ rationis heredesq; et successores quoscunq;, dictiq; Domini Marci Antonij sua sociorum hæredumque et successorum ac rationis bona omnia præsentia et futura ubicunq; existentia in ampliori forma Cameræ Apostolicæ respectiue obligarunt. Cum promissionibus, obligationibus, renuntiationibus, releuationibus procuratorum constitutione, et ceteris clausulis in eadem obligatione in for-

ma

ma Cameræ apostolicæ appponi et de stylo Rom. Cur extendi solitis et consuetis per me eundem notarium quandocunque opus fuerit latissime extendendis. Et ita dicti Reuerendissimi patres Domini Vicecamerarius, Thesaurarius, Præsidentes, et Clerici Cameræ apostolicæ positis dexteris, ad pectus more Reuerendissimorum Dominorum Prælatorum, dictus uero D. Americus Strotius tactis scripturis sacrosanctis ad Sancta Dei euangelia iurarunt. TENOR uero tabularum, de quibus supra fit mentio, sequitur et est talis uidelicet,

Tauola del esito della Salara di Roma.

A Presidenti & Portioni ——	Scudi	10502. 4
A Caualieri di san Pietro ——	scudi	3165. 96
A Cubiculari, & Scudieri ——	scudi	364. 8
Alla Thesoreria del Patrimonio ——	scudi	4106. 88
Per la detta per il prezzo di Rubbia di sale 500.	scudi	200.
A Campo salino ——	scudi	45.
Alla Consolatione ——	scudi	32.
All'Hospedal de Genouesi ——	scudi	45.
Alli frati d'Araceli ——	scudi	13. 50
A dui notarij in Campidoglio ——	scudi	96.
Al rincontro del sal in grosso ——	scudi	72.
Quando si fabrica al Vescouo d'Hostia ——	scudi	40.
Quando si fabrica al Commissario del sale	scudi	40.
Per sale che si da al Palazzo a Cardinali & altri priuilegiati & elemosinieri rubbia 1100.	scudi	440.
A Siluio de lari Reuisitor delle misure ——	scudi	48.
Al monte secondo d'Auignone ——	scudi	2000.
A Andrea del Monte Rincontro al grosso ——	scudi	72.
Al detto per l'interpretatione della lingua Arabica		

Scudi diece d'oro il meſe ——	*ſcudi*	139.20
A M. *Battiſta Seſſa Rincontro* ——	*ſcudi*	72
A chi ordina la Camera ——	*ſcudi*	846.80
Al Collegio di ſecretarij ——	*ſcudi*	286
Al Collegio dell' Archiuio ——	*ſcudi*	1000
Franceſco Bianco Caſſiere al minuto ——	*ſcudi*	72
Gio. Battiſta Garonetti ſuo Rincontro ——	*ſcudi*	72
A M. *Carlo Mazzei miſuratore al groſſo* ——	*ſcudi*	48
Tiberio Peccorelli miſuratore al groſſo ——	*ſcudi*	48
A M. *Virgilio Creſcentio miſurator al minuto col au mento che N. ſignore gl'ha fatto gratia* ——	*ſcudi*	120

Li nomi delle Citta, Terre, e luoghi de quali ſi fa mentione nelli ſopraſcritti Capitoli ſono queſti cioe,

Ardea e ſua communita ——	*Rub.*	5
Amelia ——	*rub.*	145
Alatro ——	*rub.*	60
Affile ——	*rub.*	12
Arſoli ——	*rub.*	10
Anagni ——	*rub.*	45
Anticoli di Campagna ——	*rub.*	24
Acuto ——	*rub.*	18
Aſpra ——	*rub.*	26
Anticoli di Corrado ——	*rub.*	20
Acquapendente ——	*rub.*	70
Aluiano ——	*rub.*	16
Abbatia di ſan Saluatore ——	*rub.*	50
Attigliano ——	*rub.*	10

Bauco —— rub. 24
Belmonte —— rub. 4
Bochignano —— rub. 8
Baſſanello —— rub. 20
Barbarano —— rub. 30
Borghetto —— rub. 5
Bracciano —— rub. 20
Baſſano di Sutri —— rub. 20
Baſſano di Sermonetta —— rub. 20
Bardella —— rub. 16
Bolſeno —— rub. 35
Bagnarea —— rub. 55
Baſſan d'Orti —— rub. 10
Bon Marzo —— rub. 22
Bagnaya —— rub. 18
Bieda —— rub. 13
Ceruara —— rub. 20
Camerata —— rub. 8
Cecigliano —— rub. 8
Cerretto —— rub. 7
Capranica —— rub. 10
Ciuitella di subiaco —— rub. 16
Caſa gorgola —— rub. 10
Colle pardo —— rub. 10
Ceperano —— rub. 17
Caſtro in Campagna —— rub. 26
Calui —— rub. 66
Cottanello —— rub. 16
Configni —— rub. 7
Ceſi —— rub. 26

Colle uecchio —— rub. 36
Caſtel nuouo da Farfa rub. 8
Caſtel ſan Pietro — rub. 6
Cantalupo in Sabina — rub. 19
Catino —— rub. 7
Ciuita caſtellana —— rub. 70
Corchiano —— rub. 25
Caſtel nuouo di Palleſtrina rub. 18
Ciuitella —— rub. 13
Capranica —— rub. 50
Calcata —— rub. 8
Ceſano —— rub. 4
Campagnano —— rub. 18
Ceri —— rub. 10
Cerueteri —— rub. 12
Carpineto —— rub. 56
Core —— rub. 90
Ciuita lauinia —— rub. 24
Ciuitella di Vicouaro — rub. 5
Cantalupo di Madonna rub. 7
Caſtel chiodato —— rub. 3
Crettone —— rub. 3
Canemorto —— rub. 12
Caſtel uecchio —— rub. 10
Colleſcipuli —— rub. 47
Caue —— rub. 20
Canterano —— rub. 6
Correſe —— rub. 7
Caſa prota —— rub. 4
Colle longo —— rub. 5

Cicigneo

Cicigneo —— rub. 5
Caſtiglione —— rub. 3
Caſtel ſant' Angelo rub. 22
Caprarola —— rub. 15
Camino —— rub. 14
Caſtro —— rub. 18
Celleri —— rub. 4
cellano —— rub. 17
Chia —— rub. 5
Carbognano —— rub. 16
Canepina —— rub. 35
Fruſinone —— rub. 22
Fumone —— rub. 21
Fiorentino —— rub. 32
Fillettino —— rub. 12
Fraſſo —— rub. 4
Foglia —— rub. 6
Forano —— rub. 9
Fanello —— rub. 12
Fabrica —— rub. 17
Formello —— rub. 13
Fillaciano —— rub. 6
Fiano —— rub. 17
Farneſe —— rub. 30
Frascati —— rub. 32
Sauignano in Sabina rub. 6
Gorga —— rub. 15
Guarciano —— rub. 13
Genazano —— rub. 33
Guadagnolo —— rub. 5
Gallicano —— rub. 6

Gerano —— rub. 10
Gauignano in Campagna —— rub. 9
Galleſe —— rub. 57
Gradoli —— rub. 16
Galera —— rub. 6
Gineſtra —— rub. 8
Graſſignano —— rub. 8
Giuliano —— rub. 10
Ienzano —— rub. 13
Ierine —— rub. 6
Iulianello —— rub. 32
Iſchia —— rub. 10
Ioui —— rub. 4
Lupiglio —— rub. 35
Lugniano in Campagna —— rub. 7
Lauſta —— rub. 7
Licenza —— rub. 4
La ſcarpa —— rub. 9
La Mantana —— rub. 6
Lomata —— rub. 5
La ſara —— rub. 20
Lugnola —— rub. 5
Le Coppe di Narni —— rub. 3
L'Iſola —— rub. 5
L'Anguilara —— rub. 12
Liprignano —— rub. 20
Le grotte —— rub. 18
Lognano in Patrimonio —— rub. 14
Maenza —— rub. 23
Montelanico —— rub. 12

Morolo —— rub. 14
Montefortino —— rub. 28
Marino —— rub. 20
Morano —— rub. 11
Monte Ritondo —— rub. 24
Monticelli —— rub. 22
Moricone —— rub. 8
Montelibretti —— rub. 8
Montone di Romagna —— rub. 4
Montone di Petoze —— rub. 4
Montelione —— rub. 12
Monte santa Maria —— rub. 10
Montapoli —— rub. 15
Montedasola —— rub. 10
Magliano —— rub. 42
Montebuono —— rub. 20
Montorio presso a Narni —— rub. 3
Magliano Pecorareccio —— rub. 9
Mazano —— rub. 19
Morlupo —— rub. 14
Monte alto —— rub. 10
Marta —— rub. 10
Montefiascone —— rub. 50
Montecaluello —— rub. 6
Magnano —— rub. 12
Monterano —— rub. 4
Monte de Compatri —— rub. 9
Mongio —— rub. 5. 6.
Nettuno —— rub. 40
Nemo —— rub. 14

Nerula —— rub. 10
Narni —— rub. 90
Nazzano —— rub. 9
Neppe —— rub. 60
Oleuano —— rub. 23
Orti —— rub. 62
Onano —— rub. 8
Oruieto —— rub. 324
Piperno —— rub. 55
Prossei —— rub. 12
Patrica —— rub. 13
Ponticorno —— rub. 55
Paliano —— rub. 39
Polli —— rub. 22
Pelleſtrina —— rub. 35
Piſciano —— rub. 4
Pozzo —— rub. 16
Po cili —— rub. 6
Palombara —— rub. 20
Ponticelli —— rub. 5
Pozzaglia —— rub. 8
Pietraforte —— rub. 1
Poggio San Lorenzo —— rub. 9
Poggio Miano —— rub. 12
Poggio Natiuo —— rub. 16
Poggio Morete —— rub. 20
Poggio Cattino —— rub. 15
Porcaria —— rub. 7
Poggio Sommauilla —— rub. 3
Pedeluco —— rub. 26

Ponzano —— rub. 17
Proceno —— rub. 35
Peteſe —— rub. 4
Poſi —— rub. 12
Rocca ſecca —— rub 8
Rocca gorga —— rub. 9
Ripi —— rub. 11
Rocca di Maſſimo —— rub. 10
Rocca di Papa —— rub. 20
Rocca di cane —— rub. 5
Rocca di San Stefano rub. 10
Ruuiate —— rub. 9
Rocca Cantarano —— rub. 10
Rocca di mezo —— rub. 8
Rio fredo —— rub. 8
Rocca Rouene —— rub. 4
Rouiano —— rub. 7
Riete —— rub. 300
Rocca Sinibalda —— rub. 8
Rocca Baldeſca —— rub. 5
Rocca Anticha —— rub. 16
Rocchette —— rub. 10
Rignano —— rub. 20
Ricano —— rub. 6
Ronciglione —— rub. 46
Rocca priora —— rub. 12
Sezze —— rub. 60
Segni —— rub. 60
Scurcula —— rub. 13
Suppino —— rub. 20

Sanſto Stefano ——— rub. 11
Sermonetta ——— rub. 120
Serrone ——— rub. 20
San Gregorio ——— rub. 18
Sambucci ——— rub. 7
Santo Vito ——— rub. 12
Saracineſco ——— rub. 7
Santo Polo del Caualliere rub. 10
santo Angelo in Cappoccia rub. 8
Strazzano ——— rub. 3
Scandriglia ——— rub. 12
Stips ——— rub. 12
Sariſciano ——— rub. 10
Stroncone ——— rub. 36
Santo Gemini ——— rub. 22
Santo Vito de Narni —— rub. 2
Selci ——— rub. 10
Santo Polo di sabina —— rub. 16
Strimigliano ——— rub. 11
Santo Reſto ——— rub. 25
Stabia ——— rub. 17
Sutri ——— rub. 40
Santo Elia ——— rub. 17
Scroſano ——— rub. 10
San Lorenzo delle grotte —— rub. 22
Sipicciano ——— rub. 4
Suriano ——— rub. 43
Subiacco ——— rub. 28
Tornice ——— rub. 6
Torre triuigliano ——— rub. 14

Triuigliano —— rub. 7
Tiuoli —— rub. 110
Treui —— rub. 12
Turricella —— rub. 6
Toffia —— rub. 14
Terni —— rub. 232
Torri —— rub. 30
Tarano —— rub. 22
Torrita —— rub. 9
Triuignano —— rub. 18
Toſcanella —— rub. 40
Veroli —— rub. 50
Vico —— rub. 14
Valmontone —— rub. 18
Velletri —— rub. 130
Viccouaro —— rub. 30
Vuiaro —— rub. 7
Valliretto —— rub. 12
Vtricoli —— rub. 20
Vaccone —— rub. 8
Vallerano —— rub. 40
Valentano —— rub. 7
Vetralla —— rub. 40
Vitorchiano —— rub. 40
Viterbo —— rub. 240
Viano —— rub. 12
Valinletra —— rub 6
Valinfieda —— rub. 6
Zagarolo —— rub. 5

Sw

SVper quibus omnibu. & ſingulis præmiſſis partes ſupraſcriptæ ſibi a me infraſcripto eiuſdem Cameræ Apoſtolicæ notario unum ſeu plura publica fieri atque confici inſtrumenta Acta fuerunt hæc Romæ ubi ſupra Præſentibus ibidem Magnifico Domino Bernardo Ogliato dictæ Cameræ generali Depoſitario, & Dominis Fulvio Benaſſai Fulginatenſe, & Petro paulo Ennio Romano teſtibus ad præmiſſa omnia & ſingula uocatis arque rogatis.

Loco ſigni

Ego Andreas Martini Cameræ Apoſtolicæ notarius de huiuſmodi Inſtrumento appaltus Salarie rogatus illud ſubſcripſi, ſignaui, & publicaui in præmiſſorum fidem requiſitus.

Z
Arch. 36

1101.36

005265368